

Vista la legge 7 dicembre 2000 n. 383 (GU n.300 del 27/12/2000)
si adotta il seguente statuto del movimento "Belluno Autonoma - Regione Dolomiti" BARD.

Statuto del movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti BARD

Art. 1 (Costituzione)

E' costituito il Movimento "Belluno Autonoma - Regione Dolomiti", di seguito indicato come "BARD", inteso come l'insieme delle persone, delle associazioni e dei gruppi che intendono porre al centro della propria azione e dei propri programmi il principio della tutela e della valorizzazione delle comunità dolomitiche bellunesi.

Il Movimento ha la sede a Pieve di Cadore (BL) in via Arsenale n. 10.

Art. 2 (Principi e valori)

Il BARD è un movimento politico apartitico e trasversale, senza scopo di lucro, che ha come finalità:

1. l'individuazione e la creazione di condizioni per il mantenimento e lo sviluppo delle popolazioni residenti nel territorio dolomitico Bellunese;
2. la promozione di ogni attività atta a diffondere fra i bellunesi la conoscenza della storia, della cultura, delle identità dolomitiche;
3. la valorizzazione della autonomia provinciale, comunale e delle comunità di valle;
4. la tutela e la promozione della rappresentanza politica locale, basata sulla elezione a suffragio universale dei rappresentati individuali e collettivi delle comunità;
5. la valorizzazione e la gestione diretta delle risorse naturali locali, quali l'acqua, i boschi pubblici, privati e regolieri, i demani sciabili, i territori protetti, quali parchi e riserve naturali, ecc;
6. la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione culturale delle minoranze linguistiche Ladine, Cimbre e Germanofone residenti nella provincia di Belluno.

Art. 3 (Oggetto sociale)

Il Movimento BARD ha come oggetto della propria attività associativa:

1. Il mantenimento di un Ente locale provinciale eletto a suffragio universale, che rappresenti gli interessi delle comunità dolomitiche bellunesi (così com'è previsto dalla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata dal Parlamento italiano con Legge 30 dicembre 1989, n. 439);
2. Il raggiungimento dell'Autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Provincia di Belluno determinata e riconosciuta in Costituzione;
3. La promozione di ogni azione necessaria per portare la provincia di Belluno a integrarsi in una regione Dolomitica con le Province montane confinanti ed altri territori montani che volessero aderire a questo processo di riordino amministrativo;
4. L'adesione dell'Euregio Tirolo con le province di Trento, Bolzano/Bozen ed il Land Tirol (A) e la promozione di ogni altra forma di collaborazione transfrontaliera con i territori montani confinanti.
5. La costante ricerca di collaborazione, coordinamento e integrazione con le Istituzioni e gli Enti che governano i territori dolomitici al fine di definire politiche e azioni amministrative comuni.

Art. 4 (Aderenti)

Gli aderenti al BARD possono essere:

1. Soci individuali;
2. Soci collettivi.

I soci individuali sono costituiti da persone fisiche che condividono gli scopi del Movimento e sottoscrivono un atto d'adesione e versano la quota associativa. Essi partecipano alla vita del Movimento e alla elezione dei rispettivi organi con il proprio voto.

I soci collettivi sono costituiti da associazioni, enti e movimenti politici che condividano i principi, gli obiettivi e i programmi del Movimento e che vi aderiscano attraverso un atto di adesione deliberato dai loro organi.

La durata della qualifica di socio è annuale.

Le quote e i contributi associativi degli iscritti sono personali, individuali, intrasmissibili e non rivalutabili. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 5 (Diritti e doveri degli iscritti)

Gli iscritti hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita politica e alle attività associative del Movimento. Essi hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, possono partecipare alle discussioni e determinazioni delle assemblee, votano l'approvazione dei rendiconti, delle modifiche dello Statuto ed esercitano ogni altro diritto previsto dal presente Statuto. I soci possono presentare la loro candidatura per cariche negli organi del BARD dopo due anni d'iscrizione e di regolare pagamento delle quote associative.

Gli aderenti sono consultati per la scelta di candidati a cariche elettive amministrative e politiche, nei modi ritenuti più opportuni dal Consiglio federale (assemblee di vallata ma anche e-mail, web group o forum).

Gli iscritti sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti del Movimento, a rispettare gli altri iscritti e le deliberazioni assunte dagli organi del Movimento e a versare la quota associativa entro il termine stabilito. Gli iscritti, hanno piena libertà di opinione ed espressione ma devono astenersi da azioni e dichiarazioni che possano arrecare danno alla reputazione del Movimento.

Gli aderenti svolgono la propria attività nel Movimento prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, nella misura della propria disponibilità personale.

L'iscritto può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento e senza giusta causa mediante comunicazione scritta al Consiglio di vallata o federale.

Art. 6 (Organi centrali)

Gli organi centrali del Movimento sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio federale;
- Il Presidente,
- Il Vice Presidente,
- la Giunta esecutiva (organo facoltativo)
- Il Tesoriere
- Il Segretario Amministrativo
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Revisore dei Conti;
- Le Sezioni di vallata.

L'assemblea dei Soci:

Art. 7 (Composizione dell'Assemblea)

a. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno ed è composta da tutti i soci individuali e dai rappresentanti (o delegati) dei soci collettivi, che potranno esprimere un solo voto (qualsiasi sia la loro natura giuridica: persona giuridica, associazione riconosciuta o non riconosciuta).

b. I partecipanti all'Assemblea devono essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione.

c. Partecipano all'Assemblea solo chi è iscritto al Movimento almeno due mesi prima della seduta.

Art. 8 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio federale, oppure su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Federale, oppure su richiesta di almeno un terzo degli iscritti con diritto di voto.

2. L'Assemblea straordinaria si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio federale, di metà dei componenti del Consiglio Federale o da metà più uno degli iscritti con diritto di voto, per deliberare su questioni particolari ed urgenti.

2. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, dal Vice presidente o da un membro della Giunta Esecutiva.

Art. 9 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo d'indirizzo del Movimento.

L'Assemblea ordinaria:

- delibera le linee d'azione del Movimento;
- elegge quattro consiglieri del Consiglio federale;
- approva, a maggioranza semplice, il rendiconto annuale di esercizio predisposto dal Tesoriere;
- approva la relazione annuale del Revisore dei conti;
- elegge i componenti del collegio dei Proviviri.

L'Assemblea straordinaria è l'organo con il quale si affrontano questioni straordinarie nella vita del Movimento.

L'Assemblea straordinaria:

- approva e adotta a maggioranza dei $\frac{2}{3}$, lo statuto e le sue modifiche;
- delibera su questioni di eccezionale rilevanza che non siano di competenza dell'assemblea ordinaria;
- delibera le modifiche statutarie e lo scioglimento del Movimento;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio in seguito allo scioglimento;
- nomina i liquidatori.

Art. 10 (Validità delle Assemblee)

Le Assemblee sono valide:

- a. in prima convocazione se presente la maggioranza assoluta dei soci;
- b. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione deve essere resa nota con almeno dieci giorni di anticipo.

Ogni iscritto da almeno due mesi ha diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto palese favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente.

L'assemblea straordinaria approva le modifiche allo statuto con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti e delibera lo scioglimento del movimento con conseguente devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Il Consiglio federale.

Art. 11 (Il Consiglio federale)

Il Consiglio federale dura in carica 3 (tre) anni è costituito :

- a. dai 4 (quattro) Consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria;
- b. da 12 Consiglieri federali, eletti dalle 4 Assemblee delle Sezioni Vallata (due Consiglieri più il Presidente che è membro di diritto), tra i Soci iscritti al Movimento aventi diritto di voto.

Il Consiglio federale elegge a maggioranza qualificata dei $\frac{2}{3}$ dei suoi componenti il Presidente e i membri della Giunta esecutiva, scelti tra i Consiglieri.

Le altre deliberazioni del Consiglio federale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio federale stabilisce l'azione ordinaria del Movimento in esecuzione degli indirizzi approvati dall'Assemblea .

Il Consiglio federale:

- ratifica la nomina del Vice Presidente e del Segretario scelti dal Presidente;
- attua le deliberazioni e i programmi definiti nell'Assemblea ordinaria;
- elegge il tesoriere con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri. Con la stessa maggioranza può deliberare che il ruolo di tesoriere possa essere ricoperto dal Segretario scelto dal Presidente;

Il Consiglio federale è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi oppure su richiesta di un terzo dei Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio federale possono partecipare i soci che ne fanno richiesta o che sono invitati, essi hanno il diritto di esporre le proprie opinioni, anche se non hanno diritto di voto nelle delibere.

Il Presidente

Art. 12 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale del Movimento ed è eletto, a maggioranza di almeno due terzi del Consiglio federale. Dura in carica per l'intero mandato del Consiglio federale, con il limite di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- sceglie tra i Consiglieri il Vice Presidente e il Segretario amministrativo;
- convoca e presiede il Consiglio federale;
- attua le deliberazioni degli organi del Movimento;
- dirige e coordina l'attività politica del Movimento;
- cura i rapporti con la stampa, per i quali può nominare dei portavoce (sempre revocabili);
- rappresenta il Movimento in tutte le sedi, compresa quella giudiziaria;
- propone all'Assemblea ordinaria la nomina del Revisore dei Conti;
- è autorizzato a contrarre mutui passivi, richiedere fidi, attivare tutte le azioni necessarie finalizzate alla raccolta fondi, con delibera della Giunta esecutiva del Consiglio federale.

Per tutte le operazioni di carattere economico e finanziario, in assenza di delega ad altri membri della Giunta Esecutiva, è sempre necessaria la firma del Presidente.

Il Vice Presidente

Art. 13 (Vice Presidente)

In caso di malattia, impedimento, indisponibilità del Presidente è sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice Presidente.

La Giunta esecutiva

Art. 14 (Giunta esecutiva)

La Giunta esecutiva del Movimento è organo facoltativo. E' composta da 5 membri: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e 2 (due) membri eletti a maggioranza di 2/3 dal Consiglio federale, al suo interno. Il Segretario Amministrativo ne organizza i lavori.

Possono partecipare ai lavori della Giunta esecutiva anche i quattro Presidenti dei Consigli di Vallata, ma senza diritto di voto.

La Giunta esecutiva è convocata su richiesta del Presidente, del Segretario Amministrativo o quando lo richiedano almeno tre membri della stessa. Se costituita, è convocata almeno una volta ogni quattro mesi.

I compiti della Giunta esecutiva sono:

- prende iniziative e delibera sulle questioni politiche e amministrative non riservate espressamente agli altri organi del Movimento, in attuazione delle linee d'indirizzo dell'Assemblea e delle delibere del Consiglio Federale, compiendo i conseguenti atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- autorizza le operazioni economiche e patrimoniali superiori a € 2.000,00;
- in casi urgenti la Giunta esecutiva delibera su materie riservate al Consiglio federale, il quale ratifica tali decisioni alla prima riunione successiva.

La Giunta esecutiva delibera a maggioranza semplice in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Segretario Amministrativo deve provvedere ad inviare il verbale dei lavori della Giunta esecutiva entro 10 (dieci) dalla data della riunione, ai componenti del Consiglio Federale;

Il Tesoriere

Art. 15 (Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Federale a maggioranza assoluta:

- gestisce il patrimonio, le risorse finanziarie e adempie le operazioni contabili del Movimento, con potere di firma e di compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per impegni di valore inferiore ai 2.000,00 €. Per operazioni di valore superiore ai 2.000,00 € è necessaria l'autorizzazione deliberata a maggioranza dal Consiglio federale o della Giunta esecutiva. Il Tesoriere agisce rispettando il principio di economicità e buon andamento della gestione economico-contabile e assicura l'equilibrio finanziario;
- predispone il rendiconto annuale di esercizio da approvare in Assemblea;

Per quanto concerne la prestazione di fidejussioni o altre garanzie nell'interesse del Movimento è necessaria anche la firma del Presidente.

Qualora il Consiglio Federale non nomini il Tesoriere, le funzioni a lui riservate sono esercitate dal Segretario Amministrativo scelto dal Presidente.

Il Segretario Amministrativo

Art 16 (Segretario amministrativo)

Il Segretario amministrativo, scelto dal Presidente, cura gli adempimenti burocratici e amministrativi dell'associazione.

In assenza del Presidente, convoca e presiede la Giunta e ne sovrintende i lavori.

Il Segretario amministrativo può assumere anche l'incarico di Tesoriere.

Il Collegio dei probiviri.

Art. 17 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, iscritti al Movimento da almeno due anni. Il Collegio è eletto dall'assemblea ordinaria dei Soci per una durata pari a quella del Consiglio federale. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica del Movimento.

Il Collegio dei Probiviri:

- elegge nel suo seno un Presidente che provvede a convocare le sedute e a presiederle.
- compone i conflitti tra soci, tra soci e organi del Movimento o tra organi.
- eroga sanzioni, coincidenti, a seconda della gravità dei casi, con il richiamo scritto, la sospensione dalle attività e dalle cariche, la rimozione da incarichi e l'esclusione.

Il Collegio può procedere solo su deferimento richiesto da uno o più soci o da un Organo del Movimento, e dopo controdeduzioni (scritte o verbali) dell'interessato. Le decisioni del collegio sono inappellabili ma sono

modificabili dal Collegio stesso, in casi eccezionali, qualora emergano fatti o elementi che inducano a una modifica delle deliberazioni basate su tali fatti o elementi.

Il Revisore dei conti

Art. 18 (Revisore dei Conti)

Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente, dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Federale. Egli verifica la contabilità e tutti gli atti amministrativi, provvedendo a redigere una relazione per l'Assemblea dei soci. Può essere un socio oppure un professionista con competenze specifiche.

Le sezioni di vallata

Art. 19 (Le Sezioni e le Assemblee di Vallata)

Le sezioni di vallata sono 4 (quattro):

- Agordino
- Cadore/Zoldo
- Feltrino
- Bellunese/Alpago/Longaronese

Sono le rappresentanze operative del Movimento sul territorio Dolomitico-Bellunese. In esse confluiscono i soci che risiedono o appartengono alle comunità ed hanno il compito di diffondere le idee e le iniziative del BARD.

L'Assemblea dei soci iscritti nelle Sezioni elegge il Presidente di Vallata e due Consiglieri che partecipano con diritto di voto al Consiglio federale. Il Presidente può partecipare alle riunioni della Giunta esecutiva senza diritto di voto.

Sono organi delle Sezioni di Vallata, l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di vallata formato da 2 (due) Consiglieri eletti a maggioranza semplice nell'Assemblea e dal Presidente della Sezione di vallata.

L'Assemblea della sezione di vallata è convocata dal Presidente della sezione almeno una volta l'anno e può esserne chiesta la convocazione da un terzo degli iscritti.

Art. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche del Movimento sono costituite da:

- quote degli iscritti;
- contributi volontari ed erogazioni liberali degli iscritti e dei cittadini che condividono le finalità del Movimento;
- contributi dei rappresentanti del Movimento che ricoprono incarichi elettivi di qualsiasi ordine, eventuali somme ricevute a titolo di rimborso delle spese elettorali e ogni altro contributo previsto dalla legge;
- eredità, donazioni e lasciti;
- contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, enti o istituzioni pubbliche;
- proventi derivati da alienazioni patrimoniali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, quali feste, lotterie, sottoscrizioni a premi, ecc;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali del Movimento.

Il Movimento ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità previste nel presente Statuto. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del Movimento, se non imposte per legge.

Art. 21 (Rendiconto annuale di esercizio)

Il rendiconto di esercizio del Movimento è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Esso comprende tutte le entrate e le spese dell'anno e va predisposto secondo i principi di diligenza, chiarezza e trasparenza e deve rappresentare in modo corretto la situazione finanziaria del Movimento. Debiti e crediti devono essere riportati all'esercizio successivo. Il rendiconto annuale di esercizio è elaborato entro il 15 marzo e presentato dal Tesoriere all'approvazione dell'Assemblea entro il termine del 30 aprile di ogni anno, dopo aver richiesto e ottenuto il parere del Revisore dei conti.

Art. 22 (Notifiche, convocazioni, incontri e condivisioni)

Notifiche e avvisi di convocazione ai Soci e ai componenti degli organi rappresentativi possono essere effettuate a mezzo mail o con sms o con ogni altro mezzo utile al corretto recapito dei contenuti. Fermo restando l'auspicabilità della partecipazione personale agli incontri, assemblee, consigli degli Organi Centrali del Movimento, gli stessi possono essere posti in essere anche per mezzo dei moderni sistemi di comunicazione come audio e/o videoconferenze. Ogni organo può deliberare il tempo di preavviso minimo e modalità valide di convocazione.

Art. 23 (Simbolo)

Il Movimento è identificato da un simbolo raffigurante la stilizzazione delle Tre Cime di Lavaredo, simbolo delle Dolomiti, distinte su tre colori, rappresentanti la natura, l'acqua e la caratteristica rosea cromia dolomitica. Il disegno è allegato all'Atto costitutivo.

Art. 24 (Vacanza negli organi collegiali)

Qualora negli organi collegiali si aprano delle vacanze per dimissioni o altro, si procede alla reintegrazioni degli stessi per cooptazione, deliberata dall'organo stesso salvo ripristino della procedura statutaria alla prima occasione utile.

Art. 25 (Scioglimento)

Il Movimento BARD si scioglie al raggiungimento degli obiettivi all'art.2 con il voto della maggioranza assoluta del Consiglio federale. Il Movimento può essere sciolto dall'Assemblea con il voto dei 3/4 dei votanti. In caso di scioglimento il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o di utilità sociale. La scelta spetta al Consiglio Federale che la propone all'approvazione dell'assemblea straordinaria di scioglimento.

Art. 26 (Riferimenti normativi)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni applicabili del Codice Civile e della L. 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 27 (Modifiche regolamento delle Assemblee di vallata)

In seguito alla approvazione del presente statuto dovrà essere modificato in modo conseguente anche il regolamento delle Assemblee di vallata approvato dal Consiglio federale su proposta della Giunta esecutiva.

IL PRESENTE STATUTO E' STATO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL MOVIMENTO
PEDAVENA, 16 APRILE 2016